

Perché le riforme costituzionali rispettano la Carta

1) In questi giorni di dibattito politico, da più parti si è levato l'allarme che con il processo di riforme istituzionali sarebbero a rischio i principi e i diritti fondamentali contenuti nella Costituzione. È così?

Assolutamente no. Il processo di riforme non coinvolge la Prima Parte, né intende incidere su principi fondamentali contenuti nella seconda parte. Noi vogliamo razionalizzare la forma di governo nel solco della Costituzione, per mettere le nostre istituzioni politiche nella condizione di meglio soddisfare le promesse della democrazia emancipante scritte nella Costituzione. Se non riusciremo velocemente a mettere Parlamento e Governo nelle condizioni migliori per svolgere le loro funzioni democratiche e politiche, rischiamo di non riuscire a dare le risposte che i cittadini si aspettano per uscire dalla crisi. Non possiamo e non dobbiamo perdere ulteriore tempo.

2) La procedura scelta per le riforme viola i principi della nostra Costituzione?

Questa procedura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione ed è stata proposta per rendere possibile una più effettiva attuazione di quella prima parte della Costituzione che noi continuiamo a considerare la prospettiva che caratterizza la nostra azione politica.

3) Che cos'è questa procedura straordinaria rispetto a quella prevista dall'articolo 138 della Costituzione di cui si parla?

È una procedura che deroga all'articolo 138 essenzialmente sotto due profili: quello della prima discussione delle proposte, che si svolgerà nell'ambito di un comitato paritetico bicamerale (che opererà in sede referente) e quello della partecipazione popolare in sede referendaria, che potrà essere promossa anche qualora le leggi di revisione costituzionale verranno approvate a maggioranza dei due terzi dei parlamentari.

Il disegno di legge costituzionale che sta per essere approvato anche alla Camera dei deputati non dispone alcuna deroga alla rigidità della Costituzione, né alcuna limitazione delle prerogative delle minoranze, né una qualche limitazione della pubblicità dei lavori, e/o una limitazione del ruolo e delle prerogative dei singoli parlamentari.

4) Esiste il rischio di stravolgere la Costituzione?

L'obiettivo non è affatto quello di stravolgere la Costituzione, né del resto ciò potrebbe legittimamente avvenire sulla base del procedimento delineato. Tutto ciò che non potrebbe essere validamente disposto da una riforma adottata secondo la procedura di cui all'art. 138, non potrà venire disposto neanche attraverso la procedura ipotizzata dal disegno di legge costituzionale all'esame del Parlamento. Noi vogliamo difendere la Costituzione e per difendere i principi fondamentali e fondanti del nostro ordinamento abbiamo bisogno di rendere il Parlamento maggiormente capace di svolgere la propria funzione di decisione e di rappresentanza. Oggi c'è un deficit di rappresentatività e un deficit di governabilità; e questo intacca l'effettività dei principi costituzionali. Basta pensare a quanto sono profonde oggi le disuguaglianze nel nostro paese e a quanto è difficile porvi rimedio. Avere un Parlamento maggiormente riconosciuto dai cittadini e capace di affrontare la crisi in maniera efficace è un modo per garantire l'attuazione dei principi costituzionali e per garantire quindi a ogni individuo il pieno sviluppo della propria persona.

5) Perché riformare la “Costituzione più bella del mondo”?

La ragione profonda che anima questo percorso di riforme è quella di mettere le nostre istituzioni politiche nella condizione di meglio rispondere alla domanda di governo e di rappresentatività.

6) Cosa cambia?

Si lavorerà sulla Parte Seconda della Costituzione: forma di Governo, superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, disciplina dei rapporti fra Stato, Regioni e altri enti territoriali, e riforma del sistema elettorale.

In attesa di una riforma elettorale coerente con il complessivo processo di riforma costituzionale, le Camere procederanno subito a correggere le principali anomalie della vigente legge elettorale, predisponendo una disciplina “di salvaguardia” in grado di scongiurare, fin da subito, il rischio che il c.d. “porcellum” sia ancora applicato.

7) Com'è composto il Comitato di “20 + “20”? E come lavorerà?

È composto da 20 deputati e 20 senatori in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi e al tempo stesso ridurre lo squilibrio derivante dal premio di maggioranza previsto dalla vigente legge elettorale. È dunque un Comitato interamente parlamentare, che ha il compito di discutere in maniera coordinata fra i due rami del Parlamento i contenuti della riforma. Avrà funzioni referenti, dovendo cioè istruire il progetto, su cui si pronunceranno le Assemblee di Camera e Senato con gli stessi quorum previsti dall'articolo 138 della Costituzione (maggioranza assoluta o maggioranza dei 2/3). Fermo restando il diritto di ciascun senatore e deputato, anche se non componente il Comitato, di presentare emendamenti, procedure razionalizzate garantiranno tempi certi al procedimento.

8) Ci sono degli esperti esterni?

Non ci sono esperti esterni come inizialmente suggerito dalla bozza dei saggi nominati da Napolitano. Il Comitato è composto da soli parlamentari appartenenti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato e svolgerà il suo ruolo nel Parlamento. Il Governo, invece, predisporrà una sorta di comitato tecnico composto da esperti giuridici che avrà il solo compito di presentare al Comitato parlamentare un contributo, che sarà un contributo culturale e di scienza giuridica, sul quale il Comitato parlamentare deciderà in piena autonomia.

9) I cittadini avranno modo attraverso referendum o altri mezzi di esprimersi?

L'attuale articolo 138 della Costituzione prevede che il referendum possa essere chiesto solo qualora in sede di seconda votazione non sia stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli. Con la procedura prevista nel disegno di legge costituzionale, invece, il referendum potrà essere richiesto anche qualora abbiano votato a favore della riforma due terzi dei componenti ciascuna camera.

10) Quanto sarà lunga la strada delle riforme?

Nella mozione è previsto che la fase di approvazione parlamentare delle proposte di riforma si concluda entro 18 mesi dal loro avvio. Tuttavia, occorre sottolineare, si tratta di un termine ordinatorio, privo di conseguenze giuridiche, che è stato previsto come impegno politico a non dilatare i tempi per prolungare oltre lo stretto necessario la durata del Governo.